

Unione Europea



Repubblica Italiana



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PRAIA A MARE

Via Verdi n. 40 - 87028 -PRAIA A MARE

Tel. Fax 0985/72106 - C.F. 96031260787

csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it

www.icpraia.gov.it



REGOLAMENTO VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

**Valutazione dei processi
di apprendimento, degli esiti
e
del comportamento**



Approvato nel Collegio docenti del 30/10/2017 e del 16/03/2018

Approvato nel Consiglio di Istituto del 06/11/2017

Sommario

<u>Premessa</u>	3
1. La valutazione nella nuova legislazione	4
<u>2. Finalità e caratteri della valutazione</u>	4
<u>3. Valutazione gruppi di alunni, potenziamento, arricchimento e Attività Alternativa IRC</u>	5
<u>4. Valutazione degli alunni nel primo ciclo d'istruzione: primaria e secondaria I gr.</u>	5
5. Valorizzazione dei comportamenti positivi	6
<u>6. Valutazione del comportamento e dei progressi</u>	7
7. Validazione anno scolastico	12
8. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione	14
<u>9. Certificazione delle competenze</u> nel primo ciclo	22
9a. Finalità della certificazione	22
9b. Gli strumenti per valutare le competenze	24
10. Valutazione nella scuola dell'infanzia	26
<u>11. Valutazione alunni BES</u>	28
<u>12. Valutazione degli alunni con disabilità</u>	31
<u>13. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento(DSA)</u>	32
<u>14. Valutazione degli alunni in ospedale</u>	35
<u>15. Valutazione alunni stranieri di recente immigrazione</u>	35
<u>16. Come valutare</u>	37
<u>16a. Valutazione sommativa</u>	37
<u>16b. Valutazione formativa</u>	38
<u>17. Verifica</u>	38
<u>17a. Criteri di valutazione delle singole prove scritte o orali</u>	40
<u>17b. Svolgimento e registrazione delle prove</u>	41
<u>18. Coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni</u>	41
<u>19. Comunicazione scuola - famiglia</u>	41
<u>20. I dipartimenti: organi collegiali deputati alla verifica e valutazione</u>	42
<u>IL DIPARTIMENTO</u>	42
20a. <u>Dipartimento verticale</u>	42
<u>Compiti e funzioni</u>	42
20b. <u>Dipartimento disciplinare</u>	42
<u>Compiti e funzioni</u>	42
<u>Strutturazione dei dipartimenti</u>	43
<u>VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI - INVALSI</u>	43
<u>IL QUADO NORMATIVO</u>	46

Premessa

La valutazione nell'istituto Comprensivo di Praia a Mare rappresenta uno dei cardini per un confronto costruttivo, trasparente, efficace e sinergico tra i docenti, tra docenti e studenti, tra la scuola e le famiglie. Essa è parte integrante del processo educativo ed entra nella programmazione non solo come controllo degli apprendimenti, ma anche come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. Inoltre, deve concorrere ai processi autovalutativi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, attraverso l'individuazione delle potenzialità e carenze di ogni singolo alunno. Ogni consiglio di classe si fa carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy. Per gli alunni del primo ciclo (primaria e secondaria di I grado) dell'I.C. di Praia a Mare è prevista una **valutazione quadrimestrale** e una **valutazione finale**, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Essa permette, dunque, ai docenti di:

- offrire all'alunno l'aiuto necessario per superare le difficoltà;
- predisporre collegialmente piani individualizzati per gli alunni in situazioni di insuccesso.

Si valutano:

- il processo di maturazione personale;
- le competenze acquisite;
- le attitudini dimostrate.

La valutazione nelle classi intermedie sia per la primaria che per la secondaria di I grado avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado) avviene per esame di Stato.



Le norme in materia di valutazione, certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato che si sono succedute nell'ultimo ventennio hanno modificato l'assetto della didattica. In calce al presente documento se ne riporta un breve excursus storico. Per semplicità di consultazione di seguito si riportano gli articoli che interessano la scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di I grado) i quali sono stati adattati con interventi mirati del nostro Istituto per illustrare agli studenti e alle famiglie le fasi del processo valutativo in atto. Trattandosi di Istituto Comprensivo è stata inserita un'area per la valutazione nella scuola dell'infanzia.

1. La valutazione nella nuova legislazione

Il decreto legislativo n. 741 del 03 ottobre 2017 modifica il modello di valutazione usato nella scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell'ottica di apportare i miglioramenti. *Nel primo ciclo di istruzione, la valutazione descrive le competenze raggiunte dagli alunni, fermo restando il modello dei voti in decimi.*

Nella scuola secondaria di primo grado *cambia l'esame di Stato, con una riduzione del numero di prove*, finalizzato a una verifica semplificata e con una valutazione che tiene conto del percorso scolastico dell'alunna e dell'alunno.

Le prove INVALSI escono dall'esame di Stato e saranno svolte anche sull'inglese, in convenzione con enti certificatori.

2. Finalità e caratteri della valutazione

1. La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

4. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione e' espressa congiuntamente.

5. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ***la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno***, al fine di sostenere i processi

di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire i passaggi tra i diversi percorsi scolastici.

6. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

7. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

3. Valutazione gruppi di alunni, potenziamento, arricchimento e Attività Alternativa IRC

La valutazione degli insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, delle attività e degli insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, nonché le attività di recupero e potenziamento sono valutate nel Consiglio di Classe e Interclasse e confluiscono nel voto della disciplina alla quale afferiscono. Solo la valutazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (per la redazione della nota di cui al comma 7 dell'art.2 del D.lgs. n.62 del 2017, indicante l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti) avrà voto e giudizio autonomo, nel rispetto della normativa vigente.

4. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione: primaria e secondaria I gr.

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella **scuola primaria** dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

2. Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

5. La valutazione delle attività alternative all'IRC, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (le attività alternative possono riguardare o cittadinanza o un approfondimento disciplinare e verranno valutate di conseguenza dal docente che svolge la lezione). La valutazione dell'IRC viene espressa anch'essa da un giudizio sintetico e non in decimi-

6. I docenti di potenziamento forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno e contribuiscono alla definizione e attribuzione della valutazione nella specifica disciplina di insegnamento (es. Francese nella scuola secondaria di I gr.)

7. La **valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento** dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

5. Valorizzazione dei comportamenti positivi

Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. Il nostro Istituto pone grande attenzione alla promozione dell'educazione alla cittadinanza attraverso esperienze significative che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. Per questo motivo la nostra scuola, là dove rileverà un comportamento eccezionale che distinguerà un alunno, lo elogerà pubblicamente attraverso la consegna di una pergamena, la pubblicazione sul sito del nostro Istituto e attraverso i giornali locali.

6. Valutazione del comportamento e dei progressi rispetto al livello di partenza

Dall'a.s. 2017/18 l'Istituto Comprensivo ha uniformato la valutazione del comportamento e dei progressi rispetto al livello di partenza con gli stessi indicatori per la scuola del primo ciclo, riportati anche sul registro elettronico. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione

In sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, il nostro Istituto può autonomamente determinare iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. Il nostro Istituto pone grande attenzione alla promozione dell'educazione alla cittadinanza attraverso esperienze significative che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. Per questo motivo la nostra scuola, là

dove rileverà un comportamento eccezionale che distinguerà un alunno, lo elogerà pubblicamente attraverso la consegna di una pergamena, la pubblicazione sul sito del nostro Istituto e attraverso i giornali locali.

La valutazione del **comportamento** viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, superando il voto in condotta ed **introducendo anche nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico**.

Di seguito le rubriche di valutazione del comportamento e dei progressi rispetto al livello di partenza riportate anche sul portale Argo.

CRITERI GIUDIZIO VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Indicatore: RRA - RISPETTO REGOLE E AMBIENTE

Frase Prefissa

Ordine	Codice	Frase
1	1	Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente.
2	2	Rispetta le regole condivise e l'ambiente.
3	3	Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente.
4	4	Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente.
5	5	Non rispetta le regole e l'ambiente.

Indicatore: RISRISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI

Frase Prefissa

Ordine	Codice	Frase
1	1	Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e contributo personale.
2	2	Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile.
3	3	Rispetta gli impegni scolastici regolarmente.
4	4	Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante.
5	5	Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale.
6	6	Non rispetta gli impegni scolastici.

Indicatore: RCA RELAZIONE CON GLI ALTRI

Frase Prefissa

Ordine	Codice	Frase
1	1	Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di cooperare nel gruppo classe.
2	2	Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo propositivo all'interno della classe e mostra disponibilità alla collaborazione.
3	3	Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente collaborativo al funzionamento del gruppo classe.
4	4	Manifesta discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di cooperare nel gruppo classe.
5	5	Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo classe
6	6	Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Indisponibilità al lavoro di gruppo.

Indicatore: PAA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'

Frase Prefissa

Ordine	Codice	Frase
1	1	Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali.
2	2	Partecipa in modo attivo e produttivo.
3	3	Partecipa in modo regolare
4	4	Partecipa in modo adeguato.
5	5	Partecipa in modo discontinuo.
6	6	Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime.

VALUTAZIONE PROGRESSI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Indicatore: COM = COMPORTAMENTO

Frase Prefissa L'allievo/a ha un comportamento

Ordine	Codice	Frase
1	1	corretto, responsabile e controllato
2	2	corretto
3	3	vivace ma responsabile
4	4	eccessivamente vivace
5	5	poco responsabile

Indicatore: FRE= FREQUENZA

Frase Prefissa

Ordine	Codice	Frase
1	1	Frequenta con assiduità
2	2	Frequenta con regolarità
3	3	Frequenta con qualche discontinuità
4	4	Frequenta in modo discontinuo
5	5	Frequenta saltuariamente

Indicatore: SOC= SOCIALIZZAZIONE

Frase Prefissa Riguardo alla socializzazione,

Ordine	Codice	Frase
1	1	è integrato/a positivamente e costruttivamente nel gruppo-classe
2	2	è integrato/a positivamente nella classe
3	3	è integrato/a nella classe
4	4	ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a
5	5	ha difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe

Indicatore: IMP= IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

Frase Prefissa

Ordine	Codice	Frase
1	1	Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente
2	2	Manifesta un impegno continuo e partecipa proficuamente
3	3	Manifesta un impegno adeguato e partecipa attivamente
4	4	Manifesta un impegno saltuario e partecipa solo dietro sollecitazione
5	5	E' scarsamente impegnato/a e, pur se sollecitato/a, non partecipa

Frase suffissa= al dialogo educativo.

Indicatore: MET= METODO DI STUDIO

Frase Prefissa : Il metodo di studio risulta

Ordine	Codice	Frase
1	1	organico, riflessivo e critico
2	2	organico e riflessivo
3	3	organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico
4	4	poco organico
5	5	disorganico

Indicatore: SPA = SITUAZIONE DI PARTENZA

Frase Prefissa= Partito/a da una preparazione iniziale globalmente

Ordine	Codice	Frase
1	1	solida
2	2	consistente
3	3	adeguata
4	4	incerta
5	5	lacunosa

Indicatore: POD = PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI

Frase Prefissa = ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza,

Ordine	Codice	Frase
1	1	degli eccellenti progressi
2	2	dei notevoli progressi
3	3	regolari progressi
4	4	alcuni progressi
5	5	pochi progressi
6	6	irrilevanti progressi

Frase Suffissa negli obiettivi programmati.

Indicatore: APR = GRADO DI APPRENDIMENTO

Frase Prefissa = Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente

Ordine	Codice	Frase
1	1	ottimo
2	2	Più che buono
3	3	buono
4	4	discreto
5	5	sufficiente
6	6	Quasi sufficiente

7. Validazione dell'anno scolastico

L'ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo funzionerà come segue:

- per le alunne e gli alunni di scuola primaria, il decreto chiarisce la possibilità di essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti contitolari (articolo 3);
- per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi (articolo 6). Questa modifica sostanziale accoglie le segnalazioni del mondo docente, secondo le quali la

normativa vigente di fatto induceva ad attribuire voti in decimi non corrispondenti ai reali livelli di apprendimento.

Nella **scuola secondaria di primo grado**, ai fini della valutazione finale degli alunni, i consigli di classe procedono alla validazione dell'anno scolastico, tenendo presente che possono essere ammessi alla classe successiva e a sostenere gli esami di stato gli alunni che non si siano assentati per un numero superiore a $\frac{1}{4}$ del monte ore personalizzato (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni). Il tempo scuola viene così suddiviso:

✚ Tempo Normale – monte ore annuale 990 h.

Assenze consentite 248 h, pari a circa 50 giorni (1 d scolastico = 5 h lezioni antimeridiane) - LIMITE MINIMO delle ore di frequenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico: n° 742 ore.

✚ Tempo Prolungato – monte ore annuale 1188 h

Assenze consentite 297 h, pari a circa 60 giorni (1 d scolastico = 5 h lezioni antimeridiane) - LIMITE MINIMO delle ore di frequenza da assicurare per la validità dell'Anno Scolastico: n° 891 ore.

I criteri che legittimano le deroghe al limite minimo delle presenze, ai fini della validità dell'anno scolastico, stabiliti dal Collegio dei Docenti, sono:

- ✚ Assenze per comprovati motivi, documentati dai servizi sociali;
- ✚ Assenze per malattia prolungata comprovata da relazioni mediche;
- ✚ Assenza dovute a terapie e/o cure programmate;
- ✚ Assenze per motivi familiari documentati (es. malattia di un familiare, provvedimenti giudiziari – separazioni));
- ✚ Assenze per motivi religiosi;
- ✚ Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- ✚ Viaggi di ricongiungimento alla famiglia di origine;
- ✚ Arrivo di alunni/e stranieri in corso d'anno scolastico: la regolarità della frequenza nel periodo antecedente l'arrivo in Italia sarà verificata attraverso i documenti scolastici in possesso della scuola o per mezzo di autocertificazione rilasciata da un genitore/tutore. Sarà inoltre tenuta in considerazione la regolarità della frequenza dal momento dell'inserimento nella scuola italiana.

La scuola prima degli scrutini intermedi e finali si impegna a fornire informazioni puntuali alle famiglie perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

8. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

Articolo 1

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

Articolo 2

(Ammissione all'esame dei candidati interni)

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e *9bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato scritto a verbale

Articolo 3

(Ammissione all'esame dei candidati privatisti)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. .

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

Articolo 5

(Esame e Commissioni)

1. Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.

4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

5. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.

6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Articolo 6

(Riunione preliminare e calendario delle operazioni)

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell' anno scolastico di riferimento.

2. Il Dirigente Scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

a) riunione preliminare della commissione;

b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;

c) colloquio;

d) eventuali prove suppletive.

3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Articolo 7

(Prove d'esame)

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

3. Le prove scritte sono:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Articolo 8

(Prova scritta relativa alle competenze di italiano)

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Articolo 9

(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni;

dati e previsioni.

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Articolo 10

(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Articolo 11

(Colloquio)

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Articolo 12

(Candidati assenti e sessioni suppletive)

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Articolo 13

(Correzione e valutazione delle prove)

1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Articolo 14

(Voto finale e adempimenti conclusivi)

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Articolo 15

(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai finidel superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.
12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Articolo 16

(Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)

1. L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell' esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.
4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.
5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.
6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche

attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 7. Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

9. Certificazione delle competenze nel primo ciclo

Dall'anno scolastico 2014/15 il nostro Istituto ha aderito alla sperimentazione ministeriale relativa all'adozione dei nuovi modelli Nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione, che sono adottate a regime obbligatorio dall'anno scolastico 2017/18.

Come precisano le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), la certificazione delle competenze "attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi". Si tratta di documentare il percorso compiuto dagli studenti in relazione al "profilo delle competenze" in uscita dal primo ciclo. La scuola è chiamata a valutare non solo le **conoscenze** (sapere) e le **abilità** (saper fare e applicare regole) degli alunni, ma anche le loro **competenze** (sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei problemi) in contesti reali o verosimili.

Questi strumenti consistono in due distinti modelli di certificazione delle competenze:

- per la classe quinta della scuola primaria
- per la classe terza della scuola secondaria di I grado.

La certificazione si pone in linea con i dispositivi previsti a livello di Unione Europea per le "competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006) e per le qualificazioni (EQF, 2008) recepite nell'ordinamento giuridico italiano. L'approccio per competenze, al di là delle implicazioni normative e organizzative, rappresenta una grande opportunità per rinnovare la didattica e per lavorare nella prospettiva della sua efficacia. Infatti, le implicazioni di metodo di questa impostazione didattica trovano tutte riscontro nelle attuali ricerche in campo pedagogico e scientifico.

9a. Finalità della certificazione

Con riferimento a quanto previsto a conclusione dell'obbligo di istruzione ed in continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, la certificazione pone attenzione non solo alla dimensione educativa, ma anche a quella orientativa della scuola del primo ciclo. Pertanto nella redazione del documento sono assunti quali principi di riferimento:

- la prospettiva orientativa (cfr. Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita, di cui alla CM n. 43/2009, e Linee guida nazionali per l'orientamento permanente, di cui alla nota 19/2/2014, prot. 4232), da cui deriva la scelta di certificare le competenze, nell'ottica della valutazione autentica

basata sul criterio dell'attendibilità, ovvero su prestazioni reali ed adeguate che possano orientare l'alunno nel suo percorso scolastico e soprattutto contribuire alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini, talenti e qualità personali. La prospettiva orientativa considera implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;

- la prospettiva di continuità, da cui consegue la scelta di mantenere l'impianto strutturale della certificazione all'interno del primo ciclo, in vista di una opportuna connessione anche con le prescrizioni in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, come previsto dal DM n. 139/2007.

La certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo di istruzione rappresenta dunque:

per gli alunni e le loro famiglie

- un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza;
- una descrizione degli esiti del percorso formativo;
- un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed effettuare scelte adeguate;

per le istituzioni scolastiche che certificano

- la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo
- la qualificazione finale del primo ciclo;
- la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri contesti educativi;
- una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di apprendimento e dell'offerta formativa;
- un maggiore riconoscimento sul territorio;

per le istituzioni scolastiche che accolgono l'alunno

- un elemento utile per un'efficace azione di accompagnamento dell'alunno in ingresso;
- un elemento per favorire la continuità dell'offerta formativa.

1. La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

I livelli di prestazione previsti sono quattro:

A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Per la **scuola primaria** il documento di certificazione delle competenze, a firma del Dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta.

Per la scuola **Secondaria I grado** il documento va redatto durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato. È consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo e una copia viene trasmessa all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Esso è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura dell'Invalsi, che descrive i livelli conseguiti nelle Prove nazionali di Italiano e Matematica e da un'ulteriore sezione predisposta e redatta sempre dall'Invalsi, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua Inglese ad esito della Prova nazionale, come indicato nell'art. 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 62/2017.

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti (nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017).

9b. Gli strumenti per valutare le competenze

L'apprezzamento di una competenza, in uno studente come in un qualsiasi soggetto, non è impresa facile. Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione delle competenze. È ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo ricorso a **compiti di realtà** (prove autentiche, prove esperte, ecc.), **osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive**.

I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione l'alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti

acquisiti. La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell'insegnante. Tali tipologie di prove non risultano completamente estranee alla pratica valutativa degli insegnanti in quanto venivano in parte già utilizzate nel passato. È da considerare oltretutto che i vari progetti presenti nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, Intercultura, ecc.) rappresentano significativi percorsi di realtà e prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze.

Compiti di realtà e progetti però hanno dei limiti in quanto per il loro tramite noi possiamo cogliere la manifestazione esterna della competenza, ossia la capacità dell'allievo di portare a termine il compito assegnato con la presentazione del prodotto finale, ma veniamo ad ignorare tutto il processo che compie l'alunno per arrivare a dare prova della sua competenza. Per questi motivi, per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso anche ad osservazioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l'alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell'insegnante e dei compagni).

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:

- **autonomia:** è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
- **relazione:** interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
- **partecipazione:** collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
- **responsabilità:** rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
- **flessibilità, resilienza e creatività:** reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali e all'occorrenza divergenti, con utilizzo originale di materiali, ecc.;
- **consapevolezza:** è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall'insegnante, non consentono di cogliere interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall'alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l'attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore può essere esplicitato dall'alunno mediante la narrazione del percorso cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l'autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come avviene l'apprendimento.

Una volta compiute nel corso degli anni le operazioni di valutazione delle competenze con gli strumenti indicati, al termine del percorso di studio – primario e secondario di primo grado – si potrà procedere alla loro certificazione mediante gli appositi modelli ministeriali.

10. Valutazione nella scuola dell'infanzia

Dall'a.s. 2016/17 l'I.C. di Praia a Mare ha elaborato, in via sperimentale, una certificazione delle competenze anche per i bambini di 5 anni, funzionale al passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria.

La certificazione si riferisce ad Abilità e Competenze, in sintonia con i dispositivi previsti a livello di Unione Europea per le Competenze Chiave per l'apprendimento permanente".

Le caratteristiche del format proposto sono:

- ✚ Ancoraggio delle certificazioni al profilo delle competenze definito nelle INDICAZIONI NAZIONALI vigenti (D.M. n° 254 /2012);
- ✚ Riferimento esplicito alle Competenze Chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- ✚ Connessione con i Campi di Esperienza (le cui competenze sono state incardinate nelle competenze Chiave Europee in riferimento);

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE	I CAMPI D'ESPERIENZA (prevalenti e concorrenti)
1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA	I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI
2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE	
3. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA	LA CONOSCENZA DEL MONDO – <i>Oggetti, fenomeni, viventi - Numero e spazio</i>
4. COMPETENZE DIGITALI	TUTTI
5. IMPARARE A IMPARARE	TUTTI
6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE	IL SÉ E L'ALTRO - TUTTI
7. IMPRENDITORIALITÀ	TUTTI
8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE	IL CORPO E IL MOVIMENTO IMMAGINI, SUONI, COLORI

Definizione di 3 Livelli relativi all'acquisizione delle competenze:

LIVELLO INTERMEDIO - Discreta consapevolezza delle conoscenze e delle abilità connesse; capacità di recuperare alcune conoscenze e riutilizzarle in altro contesto; discreta autonomia.

LIVELLO AVANZATO - Consapevolezza delle conoscenze e delle abilità connesse; capacità di utilizzare procedure complesse in situazioni note o procedure semplici in situazioni non note; buona autonomia e responsabilità.

LIVELLO ECCELLENTE - Piena consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse; capacità di utilizzare procedure complesse, a volte in forme originali e generative di nuovi saperi; completa autonomia e responsabilità; acquisizione di conoscenze rielaborate ed approfondite.

Questo strumento, in linea con quelli proposti per la Scuola primaria e la Secondaria di 1° grado del nostro Istituto Comprensivo si propone, oltre che come strumento di pianificazione didattica, come elemento per la continuità e per la costruzione di un linguaggio comune tra i gradi di scuola, afferenti all'I.C.









In relazione allo sviluppo delle competenze, la Scuola dell'infanzia consolidando le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive del bambino, impegna quest'ultimo nelle prime forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e scoperta intenzionale ed organizzata della realtà di vita (in senso sociale, geografico e naturalistico, artistico e urbano), nonché della storia e delle tradizioni locali. In particolare, mette il bambino nella condizione di produrre messaggi, testi e situazioni attraverso una molteplicità ordinata ed efficace di strumenti linguistici e di modalità rappresentative; di comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare conoscenze ed abilità relative a specifici campi di

esperienza; di dimostrare ed apprezzare coerenza cognitiva e di comportamenti pratici, insieme a intuizione, immaginazione, creatività, gusto estetico e capacità di conferimento di senso.

L'I.C. di Praia a Mare si prodiga nel far raggiungere tali obiettivi formativi attraverso la progettazione di percorsi specifici di “continuità didattica” tra i diversi ordini di scuola. Essi diventano, perciò, un requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di persone.

Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta per il bambino un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità.

Continuità allora significa non soltanto “considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola” ma creare percorsi “ponte” attraverso una condivisione (Infanzia e Primaria insieme) di attività didattiche ludico-laboratoriali per incoraggiare l'apprendimento collaborativo attraverso:

-  narrazione di racconti;
-  rielaborazione verbale;
-  discussioni spontanee per esprimere sentimenti ed emozioni;
-  rielaborazione grafico-pittorica;
-  canto;
-  giochi di gruppo ;
-  uscite esplorative nel territorio;
-  condivisione di momenti attesi dai bambini.

Le azioni di “continuità” con gli altri ordini si esplicano, inoltre, attraverso la compilazione del RAV(Rapporto di Autovalutazione), uno strumento che può guidare la scuola dell'infanzia verso nuove e specifiche piste di lavoro, prospettando idonee azioni di miglioramento, così come già successo per la scuola del primo ciclo(primaria e secondaria). Una prima analisi del documento è stata avviata dal nostro Istituto con la compilazione del questionario di consultazione del rapporto di autovalutazione infanzia per incoraggiare e sostenere l'unitarietà del percorso formativo relativo al 1° ciclo d'istruzione.

11. Valutazione alunni BES

L'espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi*

Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: "L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni:

- ✚ svantaggio sociale, culturale ed economico;
- ✚ disabilità (legge 104) ;
- ✚ disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;
- ✚ difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse e/o di recente immigrazione.

L'utilizzo dell'acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell'insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensità e durata delle modificazioni.



L'Istituto Comprensivo, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica, presentata dalle famiglie, e/o sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico " possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, e descritte nelle allegare Linee guida (D.M. 5669/2011)".

La Dir. Min. del 27/12/2012 spiega le categorie contenute nell'acronimo BES

Per **“disturbi evolutivi specifici”** intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

Un discorso particolare si deve fare a proposito di **alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività**, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.

L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei.

Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc.

Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo.

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di **funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline)**, richiedono particolare considerazione.

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non danno diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.

La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno.

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato(PDP)**, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. La valutazione ed il monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei PDP spetta al **GLI(Gruppo per l’inclusione scolastica)**.

12. Valutazione degli alunni con disabilità

Dalla lettura del D.Lgs del 13 aprile 2017 n° 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” , in merito agli alunni con disabilità, con particolare riferimento all’art. 11, si evince che:

- La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard, ma a quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova (comma 4, Art.11).

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI e hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali e con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici specifici (comma 5, art.11). Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11)

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

- Certificazione delle competenze dell'alunno disabile. Nell'art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno con disabilità sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell'emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all'alunno con disabilità, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili. (Punto e)

A riguardo, tenendo conto, del MODELLO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO C.M. n. 3/2015 Nota MIUR prot. 2000 del 23.02.2017 si precisa che per gli ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA: il modello nazionale viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI) e per i casi in cui il PEI si discosta sensibilmente dal percorso della classe, è possibile integrare il modello nazionale con rubriche personalizzate in cui il significato dei livelli viene rapportato alle reali modalità di funzionamento dell'allievo e al suo PEI;

Viene proposto, a supporto, uno strumento messo a punto nell'estate 2016 da un gruppo di lavoro di docenti esperti di inclusione, designato dall'USR Veneto.

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti **modificazioni**:

- Le commissioni mediche sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS.
- Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità viene redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- Il **Profilo di funzionamento** che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da:
 - a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
 - b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
 - c) un terapeuta della riabilitazione;
 - d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.
- Il **Profilo di funzionamento**:
 - a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
 - b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
 - c) è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
 - d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

13. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento(DSA)

Quando si parla di D.S.A. si fa riferimento ad un gruppo di difficoltà comprendenti la dislessia , la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

Non si parla di “dislessia” ma di “dislessie” in quanto il livello di prestazione di ciascun bambino/ragazzo è molto soggettivo ed è correlato all’età cronologica dello scolaro.

Ai sensi della circolare del 5 ottobre 2004, Prot.40099/A/4 i bambini con D.S.A. possono avere una valutazione differenziata sia nelle prove scritte che orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma (gli errori ortografici possono essere evidenziati ma non valutati!)

La valutazione deve essere rapportata alle capacità e alle difficoltà dell'alunno per agevolare la consapevolezza nelle proprie capacità e nei rispettivi miglioramenti.

Il D.S.A. non viene riconosciuto con una certificazione riferibile alla L.104, quindi di per sé non dà la possibilità di usufruire del docente di sostegno che viene giustificato solo in presenza di patologie invalidanti (presenza di comorbidità), ma in tal caso non si può più parlare di disturbi specifici d'apprendimento che rimangono legati solo all'aspetto apprenditivo, in assenza, appunto, di altre patologie.

Occorre innanzi tutto tener conto almeno di due peculiarità dei processi cognitivi:

- 1) La difficoltà nel ricordare le categorizzazioni, i nomi e i tempi verbali, le strutture grammaticali italiane e straniere, i complementi.
- 2) Difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o impossibile eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire un testo).

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

In sede valutativa quindi, permangono le stesse modalità applicate alla didattica nell'ambito di una programmazione individualizzata e personalizzata.

È necessario che il Collegio docenti provveda ad acquisire una specifica delibera contenente i criteri di valutazione per questi alunni. È opportuno inoltre che tutte le misure compensative –dispensative vengano discusse e concordate con le famiglie per poter essere utilizzate anche al di fuori della scuola, al fine di non creare ulteriori disagi negli allievi.

Gli **strumenti compensativi**, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti a partire dalla scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale nell'ambito dei diversi apprendimenti. Tra questi:

- ✚ *strisce con l'alfabeto - linee del tempo - mappe concettuali usando anche software dotati di sintesi vocale - carte geografiche - tabelle con formule - tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri - tabella dei mesi - tabella delle misure - tabella delle formule geometriche - tavola pitagorica-*
- ✚ *calcolatrice – registratore - computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, ecc.*

Le **misure dispensative** devono essere adottate anche per gli studenti delle secondarie e comprendono:

- ✚ *dispensa dalla lettura ad alta voce - scrittura veloce sotto dettatura - uso del vocabolario - studio mnemonico delle tabelline - dispensa, se necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta (tenendo comunque conto della prova scritta di esame)- programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa - organizzazione di interrogazioni programmate - valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.*

In merito alle **misure dispensative**, il Ministero precisa che in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l'espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

- In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal **certificato diagnostico**, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove (art. 11, commi 13 e 15).

Il nostro Istituto promuove percorsi di sensibilizzazione e di aggiornamento del personale docente di tutti gli ordini di scuola in merito a queste tematiche.

14. Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

15. Valutazione alunni stranieri di recente immigrazione

La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. In questo contesto “Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del 2006, rivisitate ed aggiornate nel 2014, sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno.

Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:

1. considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà.
2. tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve quindi nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della forma.

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’ interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che:

1. la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e considerare il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità;
2. Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano.
3. Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curriculum, in loro luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel I quadrimestre
4. la valutazione in corso d'anno viene espressa sul documento di valutazione del I quadrimestre negli spazi riservati alle discipline con un (*) o un valore numerico contrassegnato da (**), a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effettuato, sull'impegno, le conoscenze scolastiche. I simboli utilizzati corrispondono ai seguenti enunciati che saranno riportati nello spazio relativo alle annotazioni:

* "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana" (L'enunciato viene utilizzato quando l'arrivo dell'alunno è troppo vicino al momento della stesura dei documenti di valutazione)

** "La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" (L'enunciato viene utilizzato quando l'alunno partecipa parzialmente alle attività didattiche).

3. la valutazione di fine d'anno va espressa in tutte le discipline e, se necessario, utilizzare il secondo enunciato.

(Solo classi terze Secondaria di I grado) Per le prove relative all'esame di Stato il collegio docenti decide di:

1. proporre prove d'esame scritte "a gradini" che individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le lingue straniere e matematica;
2. proporre prove d'esame scritte di contenuto "ampio" per l'italiano in modo che ognuno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze;
3. valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: "Pur nella inderogabilità della effettuazione

di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta;

4. la prova nazionale d'italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con gli stessi criteri di quella degli alunni di madrelingua italiana.

16. Come valutare

16a. Valutazione sommativa

Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell'attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che l'alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa.

Ai fini dell'espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre il singolo docente e il consiglio di classe tengono conto dei seguenti criteri:

- ✚ esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;
- ✚ impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio;
- ✚ progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
- ✚ impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
- ✚ organizzazione dello studio (autonomia e metodo di studio);
- ✚ equità rispetto alla distribuzione dei giudizi del gruppo classe.

Connessa a questa modalità valutativa i docenti dell'I.C. considerano la valutazione formativa.

16b. Valutazione formativa

L'oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in momenti determinati, ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori metacognitivi che entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni. Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il più possibile gli interventi didattici; promuove atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante miglioramento attraverso l'attenzione alle personali strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: oltre le prove strutturate o semistrutturate,

si serve di prove tradizionali aperte (scritte e orali), di prove tecnico- pratiche, di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo.

Il punto di vista è educativo e culturale in quanto:

- ✚ considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione;
- ✚ investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente;
- ✚ implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell'allievo, sul suo rapporto con il mondo, sulle riflessioni sull'autovalutazione e sulle scelte di orientamento.

17. Verifica

Ogni insegnante organizzerà verifiche sistematiche e periodiche in relazione all'attività didattica svolta (da concordare in sede dipartimentale e per classi parallele).

Per la scuola dell'infanzia le verifiche comprendono i diversi campi di esperienza, spalmati su più competenze. Il nostro Istituto prevede per i bambini dai tre ai cinque anni la progettazione di un'attività trasversale al mese con prodotto finale.

Per la scuola del primo ciclo, ai fini della valutazione, è previsto per ogni quadrimestre 1 prova comune verticale ed un numero minimo di prove da svolgere:

DISCIPLINA	VERIFICHE QUADRIMESTRALI Scuola Secondaria I grado	VERIFICHE QUADRIMESTRALI Scuola primaria	PROVE COMUNI TRASVERSALI DI CITTADINANZA E PER CLASSI PARALLELE 1 per quadrimestre Per le classi quinta primaria e terza secondaria si terrà conto degli indicatori della certificazione delle competenze
ITALIANO	1/2 elaborati scritti di diversa tipologia di	1/2 prova di diversa tipologia	PROVE COMUNI PER DISCIPLINE E PER CLASSI

	<p>testo;</p> <p>2 prove scritte sommative sulla riflessione linguistica;</p> <p>2/3 verifiche orali</p>	<p>di testo;</p> <p>1/2 prove scritte di riflessione linguistica;</p> <p>1/2 verifiche orali.</p>	<p>PARALLELE</p> <p>1 per quadrimestre</p> <p>Per le classi quinta primaria e terza secondaria si terrà conto degli indicatori della certificazione delle competenze</p>
MATEMATICA	2/3 prove scritte da integrare con interrogazioni orali alla lavagna o attività LIM	2/3 prove scritte da integrare con verifiche orali e/o alla lavagna e/o attività LIM	
LINGUE STRANIERE	2/3 verifiche scritte e/o interrogazioni orali	1 prova scritta e verifiche orali	
STORIA E GEOGRAFIA	2/3 verifiche scritte o orali	1/2 prove scritte e/o orali	
SCIENZE	2/3 verifiche scritte o orali	1/2 prove scritte e/o orali	
TECNOLOGIA	2 verifiche di teoria 2 grafiche oppure controllo una tantum della cartellina delle tavole realizzate	1/2 prove scritte e/o orali	
ARTE E IMMAGINE	2 verifiche di teoria 2 verifiche grafiche oppure controllo una tantum della cartellina delle tavole realizzate	1 prova di produzione grafica e/o orale	
MUSICA	2 verifiche di teoria e 2 pratiche	1 prova pratica e/o orale	
RELIGIONE	1 verifica scritta e verifiche orali	1 prova scritta e verifiche orali	

Le singole verifiche serviranno a:

- misurare le competenze acquisite;
- valutare la qualità del metodo di lavoro messo a punto dal singolo alunno.

Le prove di verifica dovranno accertare le conoscenze e le abilità raggiunte tenendo conto:

- del livello di partenza
- dei ritmi di apprendimento
- dell'impegno
- dei progressi in itinere
- dei limiti soggettivi **nel rispetto della normativa vigente**

Gli elementi raccolti mediante le verifiche relative ai diversi insegnamenti concorreranno alla formulazione della valutazione dell'alunno che sarà relativa:

- alla situazione di partenza
- alle varie fasi del processo di apprendimento
- al livello finale di preparazione e di maturazione

17a.Criteri di valutazione delle singole prove scritte, orali, pratiche, prove comuni, prove d'esame

Tenere conto Di:

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA;

RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE;

RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZE SCUOLA DELL'INFANZIA(5 ANNI);

VALUTAZIONE PROVE D'ESAME;

PROFILO STUDENTI E TRAGUARDI COMPETENZA (VEDASI CURRICOLO Da Re)

17b. Svolgimento e registrazione delle prove

Nello svolgimento delle prove e nelle relative registrazioni sul registro on line si farà riferimento fondamentalmente ai seguenti criteri:

- annotazioni degli esiti registrati, con riferimento alle competenze disciplinari o, secondo le decisioni del docente, a specifici obiettivi di apprendimento e/o abilità da raggiungere;
- complessivamente non meno di tre registrazioni per disciplina, (per Religione Cattolica le registrazioni previste sono due) per quadrimestre, ricavate da prove orali o scritte, grafiche, operative o di altro tipo;
- le registrazioni dovranno essere distribuite nell'arco temporale del quadrimestre;
- tutte concorrono alla definizione del voto quadrimestrale;
- nel registro sono annotate, con legenda esplicitata dall'insegnante, anche le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento, le quali concorrono alla determinazione della valutazione quadrimestrale.

18. Coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni

Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso la piena realizzazione della personalità.

In questo senso i docenti del consiglio di classe:

- all'inizio delle unità di apprendimento informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi;
- informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento e le abilità oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica scritta, i criteri per la valutazione degli esiti;
- informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati per una riflessione individuale e/o collegiale.

19. Comunicazione scuola - famiglia

Gli esiti delle prove di verifica, orali, scritte e pratiche, sono comunicati alle famiglie attraverso il registro elettronico degli alunni e i colloqui individuali.

È possibile prendere visione delle prove ed essere informati degli esiti delle verifiche nei colloqui individuali o, periodicamente, sul registro elettronico.

20. I dipartimenti: organi collegiali deputati alla verifica e valutazione

Nell'Istituto Comprensivo di Praia a Mare è prassi ormai consolidata prevedere dei luoghi di incontro collegiale al fine di costruire sinergie tra i docenti dei tre ordini di scuola dell'Istituto. Per questo motivo ogni inizio anno vengono individuati i componenti che entrano a far parte dei "DIPARTIMENTI". A partire dall'a.s. 2016/17 sono stati stabiliti anche compiti e funzioni di un organo così importante per la didattica ed il miglioramento organizzativo interno.

IL DIPARTIMENTO

È luogo deputato alla ricerca, alla innovazione tecnologica, alla diffusione interna della documentazione educativa nonché alla verifica e valutazione dei processi di insegnamento - apprendimento. Esso si divide su due assi che si intersecano e si inter-scambiano: uno verticale e uno disciplinare.

20a. Dipartimento verticale

Il dipartimento verticale si propone di raccordare i traguardi per lo sviluppo delle competenze nelle fasi intermedie e al termine del primo ciclo di istruzione con gli obiettivi di apprendimento dell'ordine successivo.

Compiti e funzioni

- elaborare il curriculum verticale di Istituto
- proporre attività di aggiornamento sul curriculum
- elaborare prove di ingresso e di uscita nel passaggio da un ordine all'altro
- organizzare attività di sperimentazione, innovazione metodologica e tecnologica
- proporre progetti in verticale.

20b. Dipartimento disciplinare

Afferiscono al dipartimento disciplinare tutti i docenti delle discipline di ambito, area e campi di esperienza, secondo aggregazioni funzionali. Esso offre ai Consigli di classe-interclasse-intersezione le competenze tecniche e didattico-educative attraverso la progettazione del curriculum esplicito e delle unità di apprendimento. Ha lo scopo di delineare il pacchetto formativo caratterizzante di una disciplina in maniera omogenea e **per le classi parallele**.

Compiti e funzioni

- ✚ definire le linee didattiche di indirizzo generale e articolazione didattica delle discipline, anche in presenza di alunni BES;
- ✚ indicare le scansioni temporali dei moduli e delle unità di apprendimento, gli obiettivi minimi da raggiungere per ciascuna disciplina, gli strumenti da adoperare per la verifica e la valutazione, i compiti significativi alla fine di ogni UDA;
- ✚ proporre delle modalità di verifica e costruzione di un archivio delle verifiche;
- ✚ strutturare prove di verifica iniziali, intermedie, finali comuni tra classi parallele;
- ✚ monitorare la valutazione degli apprendimenti per competenze;
- ✚ creare sinergie per il coordinamento e la realizzazione dei progetti interdisciplinari e disciplinari, inseriti nel PTOF;
- ✚ scegliere l'adozione di eventuali materiali di supporto didattico-formativo;
- ✚ scegliere i libri di testo in virtù della normativa vigente in materia di nuove adozioni;
- ✚ partecipare a progetti e concorsi per ampliamento offerta formativa;
- ✚ definire le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione da inserire nel Piano delle Uscite;
- ✚ promuovere proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;

Strutturazione dei dipartimenti

I dipartimenti dell'I.C. di Praia a Mare sono i seguenti:

- ✚ **Dipartimento integrazione e inclusione**
- ✚ **Dipartimento umanistico (ITALIANO, IRC)**
- ✚ **Dipartimento socio-antropologico (STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE, GEOGRAFIA)**
- ✚ **Dipartimento linguistica L2 (INGLESE, FRANCESE)**
- ✚ **Dipartimento tecnico-scientifico (MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA)**
- ✚ **Dipartimento linguaggi non verbali (ARTE E IMMAGINE, MUSICA, SCIENZE MOTORIE)**

VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI - INVALSI

Con l'emanazione del DPR 80/2013, *Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*, diventa obbligo di legge il Servizio Nazionale di Valutazione che, attraverso l'INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - procede alla valutazione esterna riferita sia agli elementi strutturali del sistema, sia ai livelli di padronanza acquisiti dagli allievi nelle conoscenze, abilità e competenze raccolte nel Profilo in uscita degli Studenti, indicati per la fine del secondo e del quinto anno della scuola primaria e per la fine del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado.

Si tratta di una rilevazione degli apprendimenti in italiano e matematica secondo i canoni internazionali OCSE PISA: per ottenere dalle prove dati oggettivi, attendibili e scientificamente validi, la rilevazione prevede un quadro teorico di riferimento, per comprendere l'oggetto della rilevazione, e quindi quali conoscenze e competenze si vogliono valutare e come.

Si deve stabilire inoltre il disegno della rilevazione, indicando come viene scelto il campione, i tempi, le modalità di somministrazione, i tipi di prove e come vengono preparate. Nel caso delle rilevazioni INVALSI, le prove vengono strutturate da docenti delle diverse discipline e in seguito selezionate e sperimentate da un gruppo di esperti.

Le prove vengono somministrate seguendo un calendario nazionale e afferiscono ad un Protocollo contenuto nel "Manuale del Somministratore" e nelle "Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove INVALSI" aggiornati ogni anno. Il manuale spiega le funzioni precise e rigorose del Somministratore e le regole generali per la somministrazione, ad es. ascoltare e incoraggiare lo studente, ma declinare con fermezza informazioni in merito ai contenuti disciplinari. Le Indicazioni per l'organizzazione invece, di carattere orientativo, hanno lo scopo di esemplificare tempi e luoghi della somministrazione in modo che agli allievi sia consentito lavorare nelle migliori condizioni e nella massima tranquillità.

Dall'as 2017/18 cambiano le prove INVALSI, ecco le novità introdotte con il Dlgs n. 62/2017, attuativo della legge 107 sul tema della valutazione e degli esami di Stato.

Per il primo ciclo, già da quest'anno scolastico, nelle classi V della scuola primaria e III della scuola secondaria di primo grado saranno introdotte prove sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese, coerenti con il quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. La prova di Italiano e Matematica restano.

I test Invalsi non faranno più parte dell'esame di terza secondaria e quindi il voto non farà media. Le prove saranno ad aprile, con la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione all'esame.

Per gli alunni risultati assenti alle prove per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, sarà prevista una sessione suppletiva.

Gli studenti con disabilità e DSA non saranno esclusi dall'obbligo di partecipare ai test. I candidati privatisti, per essere ammessi all'esame di Stato di primo e secondo ciclo, dovranno partecipare alle prove Invalsi.

Le prove saranno computer based, costituiscono un forte elemento di innovazione e consentono di fornire alle scuole informazioni più ricche e articolate. Inoltre, permettono di eliminare il lavoro di immissione dei dati e di correzione delle domande a risposta aperta, fino all'anno scorso affidati alla collaborazione dei docenti.

Le prove INVALSI 2018 CBT (classi III secondarie di primo grado) si svolgono al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole, a eccezione delle classi campione in cui le prove INVALSI 2018 sono somministrate, sempre CBT, in una data precisa indicata da INVALSI, nei primi giorni dell'arco temporale previsto.

Nella scuola primaria viene inserita la prova di Inglese nella classe V, ma tutto l'impianto resta cartaceo: l'INVALSI fornisce la griglia per la correzione delle risposte degli studenti. Le risposte vengono inserite successivamente su una maschera Excell indicando parametri precisi di accettabilità che rendono inequivocabile il quantificatore Corretto, Errato, Non valido, Mancante.

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha disciplinato, tra le altre cose, la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. L'articolo 9 del decreto, dedicato alla predetta certificazione, prevede che il Miur adotti dei modelli unici nazionali, tramite un apposito decreto, sul quale ha espresso il proprio parere il CSPI. Il modello di certificazione dovrà, dunque, descrivere i livelli raggiunti nelle prove INVALSI che, per la lingua inglese, assumono la forma di certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua rispetto al quadro di riferimento europeo.

Nel nostro Istituto è prevista la figura del Referente al quale il Dirigente Scolastico affida la Relazione analitica dei risultati delle Rilevazioni e l'Organigramma interno del personale per somministrare, correggere e inserire i dati. Su sollecitazione dell'INVALSI e da quest'anno esplicitamente richiesto anche dall'USR Calabria - AOODRCAL 12633 del 09-08-2016, è stato predisposto un 'Percorso di Riflessione e intervento' in merito a cheating ed esiti degli studenti. Il nostro Istituto ha sempre attuato strategie volte al miglioramento di tali variabili: ad esempio per l'abbattimento del cheating, che infatti ha ormai valori trascurabili, vengono organizzate riunioni informative rivolte ai docenti e con il turn over degli insegnanti nella somministrazione delle prove che non devono essere somministrate, corrette o inserite dai titolari della disciplina nella classe oggetto di rilevazione. Per il miglioramento degli esiti vengono inoltre effettuate delle simulazioni dei test, oltre a interventi di tipo didattico come l'analisi in sede dipartimentale delle prove errate o il potenziamento disciplinare in aula.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Granato

IL QUADRO NORMATIVO

Valutazione degli apprendimenti e delle competenze

- Indicazioni nazionali curricolo scuola dell'infanzia e scuola del primo ciclo di istruzione 2012;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
- Circ. MIUR. n. 24 del 01/03/2006, aggiornata nel Febbraio 2014 - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione alunni stranieri.
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 2008;
- LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- Decreto n. 5669 del 12/07/2011 – linee guida MIUR sui DSA;
- Direttiva MIUR del 27/12/2012 – Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali;

La nozione di competenza, insieme alla procedura della sua certificazione, entra a far parte del lessico scolastico italiano verso la fine degli scorsi anni '90. Di competenze si parla, infatti, per la prima volta – ma al di fuori del primo ciclo – nella legge n. 425/1997, che istituisce il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore. Per il primo ciclo, e per tutto il sistema educativo di istruzione e di formazione, i primi riferimenti si trovano invece nel Regolamento dell'autonomia scolastica di cui al DPR n. 275/1999.

In estrema sintesi si può ripercorrere la genesi della certificazione delle competenze richiesta alle scuole attraverso alcune tappe principali della più recente produzione normativa.

1. DPR n. 275/1999: certificazione e qualità

L'art. 21 della legge n. 59/1997, istitutiva dell'autonomia, fissa per le scuole «l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi», dato che un sistema fondato sull'autonoma progettualità delle scuole deve rendere conto della qualità del proprio servizio. Per assicurare tale verifica il Regolamento dell'autonomia, DPR n. 275/1999, prevede fin dall'inizio l'istituzione di una procedura di rilevazione (art. 10), al cui interno si colloca anche la previsione di «nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili». Con la modulistica proposta in allegato alle presenti Linee guida si soddisfa oggi quella richiesta.

2. D. Lgs n. 59/2004: certificazione e primo ciclo

La legge n. 53/2003, istituendo l'attuale sistema educativo di istruzione e formazione, si fa carico dell'esigenza di certificazione, limitandola però alle sole competenze (art. 3, c. 1, lett. a). Il regolamento attuativo per il primo ciclo, D. Lgs n. 59/2004, conferma tale obiettivo con distinte forme di certificazione delle competenze nella scuola primaria (art. 8, c. 1) e nella scuola secondaria di primo grado (art. 11, c. 2). In entrambi i casi, in attesa della modulistica nazionale, è temporaneamente rimessa alle singole scuole l'elaborazione dei rispettivi modelli di certificazione.

3. DM n. 139/2007 e DM n. 9/2010: certificazione e obbligo di istruzione

Con il nuovo obbligo di istruzione, introdotto dalla legge n. 296/2006, art. 1, c. 622, e attuato dal DM n. 139/2007, si estende la procedura di certificazione anche al termine del percorso decennale di istruzione obbligatoria. Stante la natura della proposta didattica formulata per le competenze e le competenze chiave di cittadinanza nel documento tecnico allegato al Regolamento, la certificazione è relativa ai saperi e alle competenze che assicurano l'equivalenza formativa dei diversi percorsi frequentati.

Con il DM n. 9/2010 è emanato un modello di certificazione che prevede la valutazione dei livelli acquisiti nelle diverse competenze relative agli assi culturali individuati dal citato documento tecnico. In tale occasione le competenze chiave di cittadinanza non sono oggetto di certificazione diretta, ma costituiscono il quadro di riferimento per la certificazione delle competenze di base.

4. Legge n. 169/2008: certificazione e voto numerico

La legge n. 169/2008, art. 3, nel quadro di un intervento complessivo sulle modalità di valutazione scolastica dà nuovo rilievo alla procedura di certificazione delle competenze estendendo anche ad essa l'uso del voto numerico in decimi al termine della scuola primaria e al termine della secondaria di primo grado. La medesima legge prevede l'emanazione di un Regolamento che coordini le norme vigenti in materia di valutazione degli studenti.

5. DPR n. 122/2009: modalità di certificazione

Il Regolamento della valutazione, richiesto dalla legge n. 169/2008, è emanato con DPR n. 122/2009. Esso dedica l'intero articolo 8 alla certificazione delle competenze, prevedendo che le competenze al termine della scuola primaria siano «descritte e certificate», e che al termine della scuola secondaria di primo grado siano «accompagnate anche da valutazione in decimi». Più in generale, le certificazioni delle competenze relative ai diversi ordini e gradi di istruzione devono tenere conto anche delle indicazioni fornite dall'INVALSI e dalle principali rilevazioni internazionali.

6. DM n. 254/2012: certificazione e Indicazioni

La certificazione delle competenze trova ampio riscontro nelle *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*. In esse viene ribadito l'impegno ad emanare una modulistica nazionale, sollecitando le scuole a «progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze» (p. 19).

7. D. Lgs n. 13/2013: sistema nazionale di certificazione

Si deve infine ricordare la costituzione di uno specifico Sistema nazionale di certificazione delle competenze, regolamentato dal D. Lgs n. 13/2013, che riconosce anche alle scuole, insieme ad altri enti pubblici titolari o enti titolati, il compito di certificare «le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove» (art. 3, c. 1). Queste disposizioni riguardano direttamente solo le scuole del secondo ciclo, ma sono citate per ricordare la prospettiva in cui si inseriscono le prime certificazioni delle competenze effettuate nel corso del primo ciclo.

8. Legge n. 107/2015

La delega contenuta nella legge n. 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1, comma 181, lett. i) prevede: *“la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo”*.

9. Piano nazionale di formazione (DM n. 797/2016)

Il Piano nazionale di formazione pone tra le priorità del prossimo triennio (2016-2019) i seguenti temi che si connettono alla certificazione delle competenze:

- a) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base: *“La didattica per competenze rappresenta inoltre la risposta a un nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa;*
- b) Valutazione e miglioramento: *“Valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, certificazione delle competenze. Dossier e portfolio”*

10. Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Decreto legislativo dà attuazione alla delega della l. 107/15 disciplinando la valutazione nel primo ciclo di istruzione; la struttura dell'esame di Stato al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione; la certificazione delle competenze nella scuola primaria e secondaria di primo grado; le prove nazionali INVALSI, integrate dalla prova di lingua inglese, nel primo ciclo e nell'ultimo anno del secondo. Il D. lvo 62/2017 sostituisce le disposizioni del DPR 122/09 riguardanti la valutazione nel primo ciclo di istruzione.

11. Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

Il D.Lgs del 13 aprile 2017 n° 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, si sottolinea l'Art.5 Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n°104

12. D.M. 741 del 03 ottobre 2017

Il D.M. n. 741/2017 disciplina nel dettaglio la struttura dell'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione.

13. D.M. 742 del 03 ottobre 2017

Il D.M. n. 742/2017 disciplina la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione e licenzia i modelli nazionali di certificazione che entrano a regime nell'a.s. 2017/18. Disciplina, inoltre, la sezione integrativa predisposta da INVALSI sui livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

14. Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017

La nota ministeriale accompagna il D.M. 741 e il D.M. 742 con commenti, interpretazioni e note operative sul tema della valutazione nel primo ciclo, sull'esame di Stato e sulla certificazione delle competenze.

Aggiornato ed approvato nel Collegio docenti del 30/10/2017 e del 16/03/2018
Aggiornato ed approvato nel Consiglio di Istituto del 06/11/2017